

## ACCORDO PER LO SVILUPPO DI POLITICHE PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO MIRATO DEI DISABILI PER CAUSE DI LAVORO

TRA

Italia Lavoro s.p.a. (nel seguito anche "Italia Lavoro"), con sede legale a Roma, via Guidubaldo del Monte 60, capitale sociale euro 74.786.057, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma, al n. 323242/97, REA 879100 di Roma, P IVA 05367051009, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, Paolo Reboani

E

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato "INAIL") codice fiscale n. 01165400589 con sede legale in Roma, Via IV Novembre, 144 – C.A.P. 00187, nella persona del Presidente e Commissario Speciale, Massimo De Felice (d'ora in avanti "le Parti").

### VISTI:

- la legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro del disabile" e s.m.i. finalizzata a promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, che favoriscano l'incontro tra le esigenze delle imprese e quelle dei disabili ed in particolare:
  - la lettera *b*) del comma 1, dell'art.1 della stessa legge che include tra i destinatari le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% T.U. accertato dall'INAIL in base alle disposizioni vigenti;
  - il comma 7, del citato articolo che impone che "i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità";
  - il comma 1 dell'art. 2, che qualifica il collocamento mirato come quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro
  - i commi 4 e 6 dell'art.4 della citata legge che prevedono particolari misure e condizioni a supporto della collocazione dei disabili da lavoro innanzitutto all'interno dell'azienda dove è avvenuto l'episodio invalidante;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 66/01 che prevede che l'INAIL, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie professionalità, svolga l'accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato relativamente ai disabili da lavoro, precisando – tra l'altro – che l'esito dell'accertamento dovrà essere oggetto di informativa ai Comitati tecnici preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro, ai sensi della legge n. 68/99;

my



- il D. Lgs. n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" che al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati prevede all'art.13 "misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato" e all'art.14 misure per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili nelle cooperative sociali mediante la stipula di convenzioni quadro a livello territoriale;

**Considerato che:**

- INAIL ed Italia Lavoro svolgono entrambe funzioni istituzionali rilevanti nell'ambito del sistema del *welfare* italiano;
- le disposizioni introdotte dalla citata L.68/99 e s.m.i, prevedono interventi 'in rete' fra differenti soggetti per il perseguimento di obiettivi comuni e, nello specifico, del reinserimento lavorativo mirato delle persone con disabilità, al fine di garantire ogni iniziativa utile al recupero delle capacità lavorative in una visione proattiva, affinché l'offerta del mercato del lavoro sia arricchita dalle sinergie tra soggetti pubblici e privati operanti a livello locale e territoriale;
- lo Stato italiano ha approvato con la Legge 3 marzo 2009, n.18 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che promuove l'utilizzo della Classificazione del Funzionamento, la Salute e la Disabilità (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quale strumento standard di riferimento nella valutazione multidimensionale della condizione di disabilità, nella progettazione di interventi integrati e mirati, nella valutazione degli esiti raggiunti;
- in particolare, l'utilizzo dello strumento dell'ICF sia nella valutazione delle caratteristiche ambientali dell'Azienda e del relativo fabbisogno professionale, sia nella valutazione del funzionamento della persona, individuandone capacità e al contempo difficoltà/limitazioni nello svolgimento delle attività lavorative, consente il collocamento degli infortunati in base allo specifico contesto lavorativo, permette una precisa azione di *matching*, nonché favorisce un'efficace integrazione tra i diversi servizi coinvolti nel reinserimento lavorativo
- la citata Convenzione all'art.27 (Lavoro e Occupazione) afferma compiutamente il diritto di accesso, di pari opportunità occupazionale, di carriere professionali, di reimpiego e di tutele occupazionali per le persone disabili;
- l'INAIL ha tra i suoi compiti istituzionali quello di favorire il recupero della integrità psicofisica dell'infortunato e tecnopatologico che persegue anche mediante la realizzazione di specifici progetti per il reinserimento sociale e lavorativo della persona con disabilità da lavoro definiti sulla base di sinergie con gli Enti ed Organismi territoriali preposti al "collocamento mirato" nonché di specifici protocolli di intesa a livello locale, come da disposizioni contenute nel "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.
- nello specifico l'INAIL, nell'ambito di una progettualità condivisa a livello locale, sostiene il reinserimento lavorativo degli infortunati sia attraverso l'erogazione di ausili tecnologicamente evoluti, in quanto fattori facilitanti la ripresa dell'attività lavorativa,

ma



sia realizzando interventi specificatamente finalizzati all'incremento delle opportunità occupazionali, come nel caso dell'orientamento lavorativo, del *counselling* motivazionale, della definizione di un adeguato profilo professionale, dello sviluppo delle abilità lavorative di base, del *job coaching* e della mediazione lavorativa, del raccordo con il sistema economico-produttivo locale e con la rete dei servizi territoriali.

- Italia Lavoro è "ente strumentale" del Ministero del Lavoro per l'attuazione delle politiche attive del lavoro, compreso l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito delle quali svolge attività di:
  - assistenza tecnica agli enti competenti (Amministrazioni centrali, Regioni e Province) per la qualificazione dei servizi pubblici e privati, compresi i servizi del collocamento mirato per le persone con disabilità;
  - diffusione dei principi e dei contenuti della Classificazione ICF dell'OMS ed applicazione delle relative metodologie e strumenti, con particolare riferimento alla politica attiva del lavoro, mettendo a punto sistemi informativi qualificati ICF, moduli formativi FAD e blended;
  - realizzazione di attività - in termini di assistenza tecnica, offerta sussidiaria, di raccolta e diffusione di buone pratiche - volte all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento ai nuovi modelli di intervento pubblico-privato, ricorso alle convenzioni, al telelavoro e all'autoimprenditoria;
  - supporto all'integrazione e qualificazione delle tecnologie informatiche anche con riferimento all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
  - supporto alla messa a punto ed alla gestione di banche dati documentali relative alle persone con disabilità da lavoro ed alle buone pratiche in materia di inserimento lavorativo delle stesse;
  - supporto alla messa in atto di programmi transnazionali in merito all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
  - promozione ed animazione di comunità professionali tematiche con riferimento all'integrazione lavorativa delle persone disabili.

si conviene quanto segue

### Art. 1 - Obiettivo generale della Convenzione

Le Parti si impegnano a sviluppare ogni utile forma di sinergia finalizzata a migliorare le opportunità di reinserimento sociale e lavorativo e di ricollocazione delle persone divenute disabili a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Le Parti si propongono, come obiettivi generali di cooperazione:

- la ricollocazione lavorativa del lavoratore infortunato all'interno dell'Azienda in cui si è verificato l'evento;
- il reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro, nei casi in cui la suddetta ricollocazione non risulti possibile, in profili lavorativi rispondenti alle necessità del mercato del lavoro locale (in base alle segnalazioni effettuate dagli *enti territoriali*, dagli organismi deputati al collocamento pubblico e privato, dalle associazioni datoriali per il tramite dei medesimi organismi, ovvero con riferimento a specifiche indagini

ma



- territoriali) e commisurati alle capacità e competenze degli infortunati iscritti al collocamento mirato
- l'utilizzo da parte delle Unità Territoriali INAIL del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF e degli strumenti da esso derivati per un più tempestivo e qualificato modello di presa in carico del lavoratore infortunato mirato al reinserimento lavorativo

### Art. 2 – Finalità

Le Parti, nell'ambito delle iniziative di volta in volta concordate, si impegnano a collaborare per:

- la valutazione delle competenze degli infortunati iscritti al collocamento mirato, nell'analisi del fabbisogno professionale del sistema economico-produttivo locale, nonché nella progettazione di percorsi individualizzati di reinserimento sociale e lavorativo
- favorire e sostenere a livello territoriale la realizzazione di progetti di reinserimento socio-lavorativo, in linea con la mission di Italia Lavoro e con le disposizioni contenute nel Regolamento dell'INAIL citato in premessa;
- favorire l'integrazione inter-istituzionale e multi professionale mediante la diffusione di una cultura comune che adotti i contenuti, la metodologia e gli strumenti dell'ICF per una progettazione condivisa a livello locale di un modello di presa in carico finalizzata al reinserimento lavorativo.
- garantire, anche attraverso apposite banche dati e la stipula di convenzioni, la raccolta e lo scambio di informazioni, l'integrazione delle risorse, la concertazione delle pratiche operative tra Regioni, Enti territoriali, Servizi per l'Impiego, INAIL, INPS, Italia Lavoro e soggetti privati e del privato sociale operanti nell'ambito del collocamento mirato

### Art. 3 – Modalità attuative

Le Parti nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità di cui agli articoli precedenti potranno avvalersi in maniera prioritaria degli strumenti e delle azioni di seguito indicati.

Strumenti:

- condivisione di banche dati relative ai disabili da lavoro e creazione di una banca dati relativa alle buone pratiche di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro in ottica ICF, al fine della diffusione delle esperienze tramite programmi di trasferimento;
- costituzione di reti regionali e nazionali che consentano la completa ed efficace erogazione dei servizi di reinserimento e che facilitino il superamento delle barriere architettoniche ed altre condizioni di ostacolo presenti nell'ambiente lavorativo;
- stipula di convenzioni tra istituzioni regionali/provinciali ed INAIL;
- promozione di attività progettuali condivise in ambito nazionale, europeo ed internazionale finalizzate allo sviluppo della metodologia ICF per la condivisione di strumenti e sperimentazioni comuni.

*mul* 

Azioni:

- utilizzo all'interno delle UUTT dell'INAIL del modello bio-psico-sociale ICF finalizzato al reinserimento lavorativo, in una logica di integrazione territoriale con i servizi per l'impiego. Al riguardo, oltre alla progettazione di percorsi integrativi, sarà consolidata la partecipazione dell'INAIL nel Programma "Servizi per l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati con il concorso dei SPL" affidato dal Ministero del Lavoro ad Italia Lavoro;
- supporto tecnico ed affiancamento alle équipes multidisciplinari dell'INAIL per la realizzazione a livello territoriale di modelli integrati e qualificati ICF finalizzati al reinserimento lavorativo degli infortunati sul lavoro, soprattutto on the job, e/o lavorativi collegati ai processi riabilitativi – in fase di costanza o alla fine del trattamento riabilitativo;
- consolidamento e sviluppo delle reti territoriali del collocamento anche mediante la stipula di specifici protocolli di intesa e convenzioni che prevedano anche il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative degli infortunati del lavoro;
- messa a regime a livello nazionale dell'utilizzo dell'ICF nel sistema dei servizi territoriali per il collocamento mirato e realizzazione di iniziative progettuali sempre più efficaci di reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro, anche alla luce del Regolamento INAIL di cui in premessa.

#### Art. 4 - Comitato Tecnico

Al fine di promuovere, attuare, monitorare le attività oggetto del presente atto, sarà costituito un Comitato Tecnico paritetico composto da sei rappresentanti, tre per Parte, che saranno individuati entro il mese successivo alla stipula della presente convenzione.

Il Comitato avrà il compito di:

- elaborare il programma, su base annuale, delle attività ed i relativi piani operativi;
- favorire e sostenere iniziative progettuali di reinserimento sociale e lavorativo, che tengano conto delle peculiarità e problematiche del territorio di riferimento
- monitorare le azioni intraprese, al fine di individuare punti di forza ed elementi di criticità, nonché valutare condizioni relative alla trasferibilità delle stesse.

#### Art. 5 – Sicurezza dei dati

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformeranno alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e della Autorità Garante.

Le Parti comunicheranno vicendevolmente gli elementi identificativi dei rispettivi Responsabili del trattamento dei dati.

mal J

#### Art. 6 – Oneri economici

Dalla sottoscrizione della presente convenzione non deriva alcun impegno economico tra le Parti.

#### Art. 7- Validità ed eventuali modifiche

Il presente accordo ha validità triennale e potrà essere oggetto di rinnovo, per un uguale periodo, su esplicita manifestazione di volontà delle parti - notificata almeno 3 mesi prima della scadenza - ed a seguito di una verifica sullo stato di attuazione della stessa.

Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di tre mesi. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere redatta per iscritto e sarà operante tra le Parti dopo la sottoscrizione.

#### Art. 8 - Promozione e comunicazione

Le Parti si impegnano a dare ampia diffusione al presente accordo ed alle attività ad essa connesse, attraverso azioni che verranno successivamente concordate.

Roma, 28 OTT. 2013

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

per Italia Lavoro  
Il Presidente Amm.re del.to  
Dr. Paolo Reboni

per Inail  
Il Presidente  
Prof. Massimo De Felice

